



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

-SETTORE III " Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici"-

*REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013*

INDICE

Regolamento	3
Allegato 1 - Definizioni	12
Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi	17
Allegato 3 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici	19
Allegato 4 - Costi dei bollini	20
Allegato 5 - Costo delle ispezioni in campo con addebito	21

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. n.74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti¹ e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del "Libero Consorzio Comunale di Enna" (nel seguito Autorità Competente²).
2. L'Autorità Competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013.
3. Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici, secondo la definizione della legge 90/2013 e ss.mm.ii., destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità³ immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.
4. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi

I principali riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4 - Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n.74/2013.
2. Il cambio di responsabilità⁴, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato all'Autorità Competente ed al CITE di cui all'art. 17:
 - a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando;
 - b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate al Autorità Competente ed al CITE entro 2 giorni lavorativi.

3. Per tutte le comunicazioni si utilizzeranno gli specifici modelli che saranno pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 5 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio

¹ Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".

² Le autorità competenti ed il relativo territorio, sono quelle individuate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia del 14 gennaio 2105 (GURS n.6 del 06/02/2015)

³ Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

- gli edifici residenziali monofamiliare;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

⁴ Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile.

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 6 – Controllo e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).
2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.
5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto per presa visione.
6. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. (Eventuali altri controlli di sicurezza non elencati nei modelli vanno eseguiti ed indicati dal manutentore/installatore nelle apposite note).
7. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, l'Autorità Competente, il comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.
9. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
10. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto⁵ e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
11. Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

⁵ Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014).

12. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto e i relativi allegati, sono consegnati, a cura del responsabile, all'avente causa, debitamente aggiornanti.
13. Il controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7 è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7 Controllo dell'efficienza energetica

1. In base a quanto stabilito dal D.P.R. n.74/2013, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché gli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
2. Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui al comma precedente, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.
3. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6.
4. Il controllo di efficienza energetica riguarda:
 - a) il sottosistema di generazione;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
5. Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
6. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 7.3.
7. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.
8. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige in tutte le sue parti e sottoscrive, un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della presentazione dell'istanza. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il suddetto rapporto per presa visione. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto che l'alleggerà al libretto, una copia sarà conservata dall'operatore per un periodo non inferiore a 5 anni, una copia sarà trasmessa secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 8 - Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, in formato elettronico a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti, è trasmessa al CITE di cui all'art. 17 entro 30 giorni dalla data di rilascio e all'Autorità Competente.
2. Il manutentore o terzo responsabile applica il bollino verde di cui all'art. 16, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto.

Art. 9 - Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, di cui all'art. 7 comma 1.

Art. 10 - Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

Art. 11 – Accertamento documentale a cura dell'Autorità Competente

1. Per gli impianti termici di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 20 kW alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, ai sensi dell'art. 8, al CITE di cui all'art.17 ed all'Autorità Competente, è sostitutivo dell'ispezione.
2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, effettuata dall'Autorità Competente, qualora si rilevino:
 - a) carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità Competente è tenuta a segnalare tempestivamente al responsabile dell'impianto, al Comune competente per territorio e al fornitore di gas, l'anomalia ed eventualmente ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
 - b) anomalie e/o difformità diverse da quelle indicate alla lettera a), l'Autorità Competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, in tal caso, programma un'immediata ispezione con addebito;
 - c) difformità tra i dati in possesso dell'Autorità Competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità Competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito.

Art. 12 – Ispezioni e loro frequenza

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:
 - a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'art. 11.
 - b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica.
 - c) rapporti tecnici privi del bollino verde di cui all'art. 16;
 - d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'allegato 3, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.
2. Sugli impianti con generatori a fiamma con potenza termica al focolare superiore a 35 kW le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui all'art. 5.

Art. 13 - Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura del Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

- a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;
 - d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
 3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.
 4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.ii.⁶
5. **Il responsabile dell'impianto:**
 - a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia (con apposita delega scritta);
 - b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
 - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o documento equivalente, la documentazione INAIL (ex ISPESL), il registro dell'apparecchiatura quando previsto per le macchine frigorifere e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.
 - e) allega la copia del rapporto di prova, rilasciatagli dall'ispettore con valore di notifica, al libretto di impianto.
6. **L'ispettore**
 - a) deve:
 - 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni pertinenti previste per i rapporti di prova;
 - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
 - 6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una copia sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dall'Autorità Competente e l'altra farà parte del proprio archivio;

⁶ Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del *responsabile dell'impianto* a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

- 7) aggiornare la pertinente pagina del libretto di impianto.
- b) non deve:
- 1) eseguire interventi sull'impianto;
 - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c);
 - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;
- d) classifica il rapporto di prova, riportandone nota nello stesso, secondo il seguente criterio:
- i. classe A: rapporto senza segnalazione di anomalie e/o difformità;
 - ii. classe B: rapporto con segnalazione di lievi anomalie e/o difformità (comma 9 e documentazione incompleta);
 - iii. classe C: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità gravi (commi 11 e 14 e art. 15, commi 1 e 3);
 - iv. classe D: rapporto con segnalazione di anomalie e/o difformità pericolose (comma 10).
7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.
8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore diffida il responsabile dell'impianto al non utilizzo dello stesso, e informa, l'autorità competente e il Comune interessato. Il nuovo utilizzo dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all'Autorità Competente.
11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.
12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l'Autorità Competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine
13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l'Autorità Competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di cui al comma 12 attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..
14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli

interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità Competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità Competente effettua una ispezione con addebito.
16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e ss.mm.ii..
17. Il costo delle ispezioni è riportato nell'allegato 5.

Art. 14 – Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'Autorità Competente e al CITE di cui all'art. 17, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente e al CITE.

Art. 15 – Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici e trasmettendo all'Autorità Competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 17.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 13.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è successivamente notificato all'interessato con addebito della notifica.

Art. 16 – Bollino verde

1. Il bollino verde è un sistema previsto dalla Regione Siciliana come sistema di autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al CITE ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. n. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni: l'Autorità Competente, un numero progressivo di 6 cifre e il Comune dove l'impianto è ubicato.
2. Il bollino sarà esplicitato nella seguente forma: **LCEN000000YYYY**.
3. Le prime 4 lettere (XXXX) identificano l'Autorità Competente, le 6 cifre individuano il numero progressivo dei bollini emessi dall'Autorità Competente, le ultime 4 cifre (YYYY) rappresentano il codice catastale del Comune.
4. Il codice catastale del comune dovrà essere inserito a cura dell'installatore/manutentore.

5. L'Autorità Competente fornirà agli installatori/manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1, comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556, i bollini verdi sotto forma alfanumerica e l'installatore/manutentore provvederà a trascriverli sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità sopra esplicitate.
6. Il costo del bollino verde è riportato nell'allegato 4, e sarà adeguato annualmente dalla Regione/Autorità Competente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 17, compresa l'elaborazione dei dati ai fini statistici, di analisi, di sintesi, di estrazione di report e di mappe tematiche georeferenziate e l'informazione ai cittadini di cui all'art.18.
7. I bollini verranno forniti dall'Autorità Competente al richiedente previo versamento delle somme di cui al precedente comma 4 mediante bonifico bancario intestato all'Autorità Competente o con altre modalità pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente.

Art. 17 – Catasto

1. Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.
2. I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.
3. Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
5. Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).

Art. 18 - Informazione

1. L'autorità Competente provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 19 – Tariffe

1. Le tariffe del bollino verde e delle ispezioni, differenziate per tipologie di impianto e per potenza, sono riportate negli allegati 4 e 5 e dovranno essere adeguate secondo quanto previsto all'art. 16, al fine di assicurare la copertura dei costi ivi indicati.
2. Le ispezioni sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 20 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, ogni due anni le Autorità Competenti trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione

degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

Art. 21 – Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità Competente.
3. Le somme introitate dall'Autorità Competente a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste dal presente regolamento.

Art. 22 – Norme transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della relativa norma tecnica UNI o provvedimento con indicazione sostitutiva emanata dal CTI non si eseguiranno le ispezioni sugli impianti termici dotati di macchine con ciclo frigorifero. In questa fase transitoria, con le tempistiche previste dall'allegato A del DPR 74/2013, gli installatori e i manutentori si limiteranno a inviare il rapporto di controllo tipo 2 senza la compilazione della sezione E.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le normative vigenti in materia. Qualora successivamente siano emanate nuove normative in materia, il presente Regolamento sarà aggiornato mediante determinazione dirigenziale, nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre, se tali modifiche dovessero coinvolgere previsioni di tipo economico, si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli organi dell'Ente.

Definizioni

1. **accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
8. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
10. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
12. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
13. **generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

14. **gradi giorno** di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
15. **impianto termico**: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
16. **impianto termico di nuova installazione** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
17. **ispezioni sugli impianti termici**: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
18. **locale tecnico**: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
19. **macchina frigorifera**: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
20. **manutenzione**: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
23. **occupante** è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. **organismo esterno** è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i

requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;

26. **pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
27. **potenza termica convenzionale** di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
28. **potenza termica del focolare** di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. **potenza termica utile nominale**: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
32. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
33. **rapporto di prova** è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;
34. **rendimento di combustione** o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
35. **rendimento globale medio stagionale** dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
36. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento termico utile** di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

38. **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
39. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato
40. **Scheda identificativa** dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;
41. **Servizi energetici degli edifici:**
- climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
42. **sogetto esecutore:** autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
43. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
44. **sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- prodotto dalla combustione;
 - ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
45. **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
46. **terzo responsabile dell'impianto termico:** l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la

responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
48. **unità di micro-cogenerazione**: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
49. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo

Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.

- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 20/11/2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- D.D.G. 23 luglio 2014 n. 556 disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana.
- L.R. N° 8 del 24/03/2014 Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero : UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.
- D.D.G. 14 gennaio 2015 n. 2 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni

1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione).

I rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. (G.U. n. 55 del 07/03/2014)

Costi del bollino verde**Tutti gli impianti termici**

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto	Contributo
Per impianti di climatizzazione invernale di $P > 10$ kW e per impianti di climatizzazione estiva di $P > 12$ kW	8,00 €
Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento di $P > 10$ kW	8,00 €

Il costo del bollino verde è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oneri per le verifiche ispettive

Tipologia di impianto	Importo
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	€ 120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	€ 160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	€ 200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	€ 150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	€ 150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	€ 150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	€ 150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	€ 150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00

I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).